

Politica delle acque europea

Contributo FESSP alla Comunicazione Verso una gestione sostenibile delle acque nell'Unione Europea COM(2007) 128, 23 marzo 2007

Adottato dal Comitato Permanente della FSESP sulle imprese di servizi pubblici, 20 Aprile 2007

La Commissione Europea ha pubblicato una Comunicazione ***Verso una gestione sostenibile delle acque nell'Unione Europea, primo stadio nell'implementazione della Direttiva comunitaria sulle Acque 2000/60/EC*** COM(2007) 128, il 22 marzo 2007, Giornata mondiale dell'acqua. L'intervento è stato accompagnato da un gran numero di altre relazioni e dall'apertura del Sistema Informativo sulle Acque per l'Europa.

La FESSP accoglie con soddisfazione la Comunicazione. Si tratta di un utile contributo alla politica delle acque europea e fornisce un ragguglio sullo stato dell'implementazione della Direttiva Comunitaria sulle Acque. La FESSP sostiene questo quadro di vasta portata. FESSP rappresenta una vasta gamma di servizi nei quali viene utilizzata l'acqua, come la produzione di elettricità e gli ospedali. Ma anche i nostri 8 milioni di membri e le loro famiglie usano i servizi idrici. Una fornitura idrica di prima qualità è estremamente importante. FESSP rappresenta i lavoratori dei servizi idrici e delle acque di scarico volti a fornire ai cittadini e all'industria europea acqua di alta qualità, e servizio di acque di scarico.

Ci sono molte ragioni per cui preoccuparsi. I sindacati vorrebbero affrontare alcuni punti della Comunicazione con le aziende idriche e i governi. Questo documento non si propone di occuparsi di tutto.

L'acqua non è un prodotto commerciale

La Comunicazione comincia citando il fondamento della Direttiva Comunitaria sulle Acque (DCA) che *l'acqua non è un prodotto commerciale come qualsiasi altro ma piuttosto un'eredità, che deve essere protetta, difesa e trattata come tale*. FESSP concorda. Può essere rafforzato facendo riferimento alla Commento generale del Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite, n° 15 sul diritto all'acqua, del novembre 2002, che sostiene che l'accesso ad acqua potabile sicura e pulita e ai servizi di acque di scarico sono un diritto umano. Gli obblighi del servizio pubblico e l'acqua come bene sociale (Commissario Dimas in risposta al Parlamento Europeo) potrebbero essere esposti più chiaramente. FESSP rimane dell'idea che i servizi essenziali come la fornitura di acqua potabile e la garanzia che sia trattata in maniera sicura, e lo smaltimento delle acque di scarico non possono essere gestiti a scopo di lucro.

Il riferimento al punto principale della direttiva suona un po' falso, dato che la Commissione continua a promuovere il settore privato per gestire servizi idrici, anche nei paesi in via di sviluppo, e ha incluso i servizi idrici e quelli delle acque di scarico nelle Direttive sui servizi (benché esclusi dall'articolo 16, libertà di fornitura dei servizi). La Comunicazione fa diversi riferimenti all'uso di strumenti economici e al fatto che questo sarà il punto prioritario della Commissione. FESSP non dissente dall'uso di strumenti economici. Essa ha un ruolo da svolgere per rendere gli utenti più attenti ai costi dei servizi idrici. Noi temiamo che la Commissione usi ciò per promuovere la commercializzazione dei servizi idrici.

Contributo FESSP alla Comunicazione
Verso una gestione sostenibile delle acque nell'Unione Europea
COM(2007) 128, 23 marzo 2007

Implementazione della Direttiva Comunitaria sulle Acque - compendio

La Comunicazione fornisce una panoramica dell'obiettivo principale della DCA, fa riferimento alla nuova Direttiva delle acque sotterranee (2006/118/EC 27 dicembre 2006) e alla Direttiva sulle sostanze prioritarie, in discussione, e all'annuncio di una Direttiva sulla valutazione e la gestione delle alluvioni e a una Direttiva strategica marittima. Essa nota che lo stato delle acque d'Europa è peggiore di quanto ci si aspettasse e molte acque rischiano di non raggiungere la conformità agli obiettivi ambientali fissati per il 2015.

Quindi, prende in considerazione lo stato dell'acqua e l'implementazione della DCA. Giudica scarsa la qualità dell'implementazione legale e fa riferimento a diversi casi legali portati davanti alla Corte di Giustizia Europea (CGE) (Artt. 4, 9, 14).

Secondo l'articolo 5, gli stati membri avrebbero dovuto fornire un'analisi ambientale ed economica dell'uso dell'acqua e dei livelli di recupero costi per il dicembre 2004. La Commissione considera i rapporti per molti paesi (compresi, a sorpresa, Danimarca, Finlandia e Svezia) come insufficienti e spiega ciò in un documento dello staff della Commissione.

Raccomandazioni agli Stati membri – fino al 2010 – compendio

Queste raccomandazioni sono divise in:

- a. Superare i deficit;
- b. Integrare una gestione sostenibile delle acque in altre aree di normativa;
- c. Fare l'uso migliore della partecipazione del pubblico.

Per quel che riguarda a.

La Commissione dà molto risalto alla necessità di mettere in atto una **politica di prezzi dell'acqua** nel 2010. Queste politiche dovrebbero essere discusse con il pubblico (necessità di consultazione) per preparare piani di gestione e considerare quali misure siano economicamente efficaci. Tutti gli strumenti economici della direttiva (prezzi, recupero dei costi dei servizi idrici, costi ambientali e in termini di risorse, e principio per cui chi inquina paga) dovrebbero essere usati e messi in atto.

Per quel che riguarda b.

La Commissione discute la **appropriata allocazione dei fondi**. Sostiene che le allocazioni nazionali non sono state sufficienti. La Commissione ha stimato che saranno necessari 35 miliardi di euro per 10 anni per coadiuvare la EU-12 a raggiungere gli obiettivi della direttiva.

La Commissione sta proponendo un prolungamento della partnership agli Stati membri per assisterli. Essa elenca le seguenti aree:

- Rinnovare la partnership con gli SM: è stato fissato un nuovo programma. Si riferisce ai fiduciari e alle ONG. Deve promuovere un'intesa comune, un migliore scambio di esperienze e informazioni. La Commissione si focalizzerà sugli strumenti economici.
- Assicurare l'integrazione in altre normative europee.
- Promuovere l'uso di strumenti economici. Di nuovo, la Commissione pone l'accento sul fatto che questo è un fattore prioritario. **La Commissione promuoverà anche dei punti di riferimento tra operatori idrici.**
- Affrontare i cambiamenti climatici nella gestione delle acque. Ciò rimanda al crescente rischio di eventi estremi, come alluvioni o siccità. La Commissione pubblicherà una Comunicazione sulla scarsità dell'acqua e sulle siccità. Ciò rimanda al Programma europeo per i Cambiamenti climatici e all'imminente Carta verde sull'Adattamento ai cambiamenti climatici.
- Impostare un ambizioso Sistema Informativo Europeo per le Acque (SIEA).

Contributo FESSP alla Comunicazione
Verso una gestione sostenibile delle acque nell'Unione Europea
COM(2007) 128, 23 marzo 2007

FESSP teme che le politiche economiche su cui la Commissione pone l'accento porteranno alla commercializzazione dei servizi idrici. Vogliamo una dichiarazione inequivocabile della Commissione Europea che questo non accadrà e che la DCA non sia usata come copertura a tal fine.

- La FESSP è cosciente che la Commissione Europea ha esaminato in molte occasioni la possibilità di liberalizzare il settore idrico nell'UE. Ha anche promosso per lungo tempo l'inclusione di servizi idrici nelle offerte nel quadro della liberalizzazione degli scambi dei servizi (Doha Round del WTO).
- La Commissione Europea sta prendendo in considerazione l'uso dei diritti all'acqua???
- ***Le politiche della Commissione ordineranno un sostegno maggiore, necessario per raggiungere l'ambizioso obiettivo stabilito dal momento che alla Commissione appare chiaro che la commercializzazione non è un argomento di discussione.***

FESSP considera che la Commissione Europea pone molta enfasi sull'uso di strumenti economici. Le conseguenze sociali cui ciò può portare non sono evidenziate.

FESSP si dice contenta che sia stato dato risalto alla consultazione pubblica. La Commissione dovrebbe anche considerare i sindacati (nei servizi idrici e più in generale) come fiduciari e assicurare loro un posto idoneo nelle riunioni.

FESSP critica l'iniziativa della Commissione Europea di sviluppare punti di riferimento per operatori idrici. Non viene specificato a che cosa debbano mirare questi punti di riferimento, che cosa dovrebbero misurare, né a che cosa dovrebbero contribuire.

- I punti di riferimento possono svolgere un ruolo a livello locale e nazionale. Ma ciò dipende molto dal contesto specifico e dal tipo di informazioni richieste. Il governo olandese ha garantito la cooperazione degli operatori idrici, garantendo che le informazioni non possono essere usate a scopo competitivo dalla privatizzazione illegale.

FESSP chiede di essere consultata su quest'iniziativa della Commissione Europea che può avere conseguenze per i lavoratori di questo settore.

La DCA è seguita da un corpo chiamato Direttori delle acque dell'UE. Ogni paese possiede un direttore delle acque responsabile del coordinamento della DCA. FESSP raccomanda ai sindacati affiliati di stabilire con essi buone relazioni e tavoli di discussione per monitorarne il lavoro e, ove possibile, contribuire.

Contributo FESSP alla Comunicazione
Verso una gestione sostenibile delle acque nell'Unione Europea
COM(2007) 128, 23 marzo 2007

[Directive 2006/123/EC](#)

SECTION 1

Freedom to provide services and related derogations

Article 16

Freedom to provide services

1. Member States shall respect the right of providers to provide services in a Member State other than that in which they are established.

The Member State in which the service is provided shall ensure free access to and free exercise of a service activity within its territory.

Member States shall not make access to or exercise of a service activity in their territory subject to compliance with any requirements which do not respect the following principles:

- (a) non-discrimination: the requirement may be neither directly nor indirectly discriminatory with regard to nationality or, in the case of legal persons, with regard to the Member State in which they are established;
 - (b) necessity: the requirement must be justified for reasons of public policy, public security, public health or the protection of the environment;
 - (c) proportionality: the requirement must be suitable for attaining the objective pursued, and must not go beyond what is necessary to attain that objective.
2. Member States may not restrict the freedom to provide services in the case of a provider established in another Member State by imposing any of the following requirements:
 - (a) an obligation on the provider to have an establishment in their territory;
 - (b) an obligation on the provider to obtain an authorisation from their competent authorities including entry in a register or registration with a professional body or association in their territory, except where provided for in this Directive or other instruments of Community law;
 - (c) a ban on the provider setting up a certain form or type of infrastructure in their territory, including an office or chambers, which the provider needs in order to supply the services in question;
 - (d) the application of specific contractual arrangements between the provider and the recipient which prevent or restrict service provision by the self-employed;
 - (e) an obligation on the provider to possess an identity document issued by its competent authorities specific to the exercise of a service activity;
 - (f) requirements, except for those necessary for health and safety at work, which affect the use of equipment and material which are an integral part of the service provided;
 - (g) restrictions on the freedom to provide the services referred to in Article 19.

Contributo FESSP alla Comunicazione
Verso una gestione sostenibile delle acque nell'Unione Europea
COM(2007) 128, 23 marzo 2007

3. The Member State to which the provider moves shall not be prevented from imposing requirements with regard to the provision of a service activity, where they are justified for reasons of public policy, public security, public health or the protection of the environment and in accordance with paragraph 1. Nor shall that Member State be prevented from applying, in accordance with Community law, its rules on employment conditions, including those laid down in collective agreements.
4. By 28 December 2011 the Commission shall, after consultation of the Member States and the social partners at Community level, submit to the European Parliament and the Council a report on the application of this Article, in which it shall consider the need to propose harmonisation measures regarding service activities covered by this Directive.

Article 17

Additional derogations from the freedom to provide services

Article 16 shall not apply to:

- 1) services of general economic interest which are provided in another Member State, inter alia:
 - (d) water distribution and supply services and waste water services.